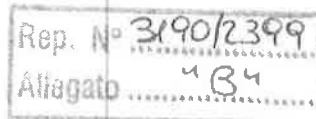


**SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI
DEGLI STABILIMENTI DI DOCCIA E RIFREDI
DELLA SOCIETA' CERAMICA RICHARD-GINORI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

IN BREVE
S.M.S. RICHARD-GINORI A.P.S.



STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ART. 1 – DENOMINAZIONE

La Società di Mutuo Soccorso fra gli operai e gli impiegati degli stabilimenti di Docca e Rifredi della Società Ceramica Richard-Ginori è una Associazione di Promozione Sociale che aderisce al Terzo Settore.

Essa fu costituita il 27 maggio 1829 a firma dei 134 soci fondatori, operai della Manifattura, che reperirono il capitale occorrente grazie al Marchese Carlo Leopoldo Ginori.

E' retta dal presente Statuto e dai regolamenti che vorrà darsi, nonché dalle norme di legge in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, in breve anche CTS) e al codice civile.

Essa è iscritta al nr. 18 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Firenze.

Nel presente statuto può essere identificata con *associazione* o *ente*.

La denominazione e la sigla dell'associazione rappresentano patrimonio di esclusiva e indivisa proprietà dell'associazione e potranno essere da questa riprodotte senza vincoli di rappresentazione grafica, con o senza interpunzione;

ART. 2 – SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Sesto Fiorentino (Firenze) presso l'immobile di proprietà in Via Dante Alighieri 81.

Spetta all'Assemblea la decisione di trasferire la sede legale, nonché quella di istituire o sopprimere eventuali sedi secondarie o uffici.

In ogni caso, l'Organo amministrativo dovrà svolgere gli adempimenti correlati e conseguenti presso ogni Ufficio interessato, nei modi e termini di legge.



Barbagli.
Luci

Tom. 11.
Valerio

Valerio

ART. 3 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacento), prorogabile ai sensi di legge; l'Associazione non potrà comunque sciogliersi fintanto che le delibere da essa assunte non siano state completamente attuate.

FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4 – PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

L'associazione ha natura assistenziale e di promozione sociale e fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo, dai dettami fissati con la Legge 3818 del 1886 fino a quelli statuiti nella Costituzione della Repubblica Italiana.

Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche attraverso forme collaborative con altri enti privati e pubblici; promuove la solidarietà e la sussidiarietà, l'inserimento sociale, l'aggregazione ed i principi del volontariato, della cooperazione e del sostegno alle persone e alle famiglie.

L'associazione non persegue alcun scopo di lucro.

ART. 5 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione svolge le proprie attività avvalendosi prevalentemente dell'apporto dei propri associati e dei volontari.

Per il raggiungimento delle finalità sociali l'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle attività di interesse generale identificate in seno all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) rese in favore degli associati, dei loro familiari nonché dei terzi, fra i quali chi aderisca ad enti con finalità analoghe appartenenti alla stessa organizzazione nazionale.

Precisamente:

Attività di cui al CTS art. 5 comma 1 lettera d) - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come ad esempio: progetti o eventi di coinvolgimento di giovani, di anziani, di donne, per sensibilizzare su tematiche legate alla loro condizione o alle loro problematiche;

Attività di cui al CTS art. 5 comma 1 lettera z) - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, preferibilmente collaborando con associazioni e fondazioni già operanti in tale ambito;

Attività di cui al CTS art. 5 comma 1 lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle stesse attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; in ciò l'associazione mantiene la struttura e l'organizzazione occorrenti per accogliere, coinvolgere e aggregare le persone di cui al presente articolo, curando l'aspetto ludico (giochi e passatempi),

musicale e artistico (intrattenimenti musicali e trattenimenti danzanti, recite e commedie, spettacoli di cabaret e arte varia, ecc.), sociale e educativo (incontri a tema con persone dello spettacolo, della politica, dell'economia, e con esperti in materie sociali e culturali; organizzazione di eventi di beneficenza, di solidarietà e di integrazione umana, ecc.); nello svolgimento delle attività sociali, assistenziali e ricreative riservate ai soci, l'ente può organizzare per i soci e i loro familiari anche forme di ristoro e somministrazione con funzioni ricreative e di socialità, complementari e strumentali all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 3 c. 6 L. 287/1991 e dell'art. 20 Dpr 640/1972, in coerenza con quanto previsto dall'art. 85 comma 4 D.Lgs. 117/2017.

Attività di cui al CTS art. 5 comma 1 lettera u) - beneficenza ed erogazione di beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; ad esempio, l'ente collabora e sostiene altre associazioni territoriali che svolgono attività di interesse generale e sono animate da scopi affini ai propri, ed organizza corsi per arricchire la cultura delle persone favorendone l'inserimento sociale; sempre a titolo di esempio, l'ente stipula convenzioni o accordi con il fine di assicurare ai propri associati e ai loro familiari forme di intervento o di risparmio in ambito assistenziale, sociale, sanitario.

Attività di cui al CTS articolo 5 comma 1 lettera w) - promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 L. 53/2000 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 L. 244/2007; ad esempio, l'ente organizza e/o partecipa a iniziative aventi a base dette tematiche.

Attività di cui al CTS articolo 5 comma 1 lettera t) - promozione, organizzazione e partecipazione ad attività sportive dilettantistiche quali ad esempio ginnastica e attività fisica, ballo e danza, bocce, freccette, biliardo, tennis, calcio, ciclismo, escursioni e podismo, sport ed espressioni competitive e non competitive della cultura tradizionale italiana e locale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale appena descritte, l'Associazione potrà svolgere attività diverse, anche di natura commerciale, per reperire fonti di sostentamento e finanziamento nell'ottica del perseguimento delle finalità istituzionali.

E' facoltà del Consiglio Direttivo determinare le attività diverse, il loro contenuto e le modalità operative, purché vincolate al finanziamento e perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

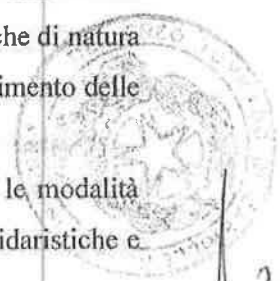
L'associazione potrà accettare eredità, lasciti e donazioni di beni e valori, acquisire e cedere beni mobili o immobili o diritti su essi; concedere e ricevere in locazione, affitto o comodato beni mobili o immobili o diritti su essi.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017, i volontari non possono in

Luca Sabatini

Luca Sabatini

Luca Sabatini



Luca Sabatini

alcun modo essere retribuiti o remunerati, né attraverso lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, né mediante corrispettivi per cessioni o prestazioni in regime di impresa individuale o come soci d'opera.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

ART. 6 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio garantisce lo svolgimento delle attività statutarie per l'esclusivo perseguimento delle proprie finalità e non può essere utilizzato o destinato a fini diversi.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire quote di patrimonio, avanzi di gestione, riserve e fondi comunque denominati, anche in modo indiretto ed in qualunque ipotesi e casistica, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge.

Il patrimonio è costituito:

- dagli avanzi di gestione conseguiti in ciascun esercizio, al netto di eventuali disavanzi;
- da ogni fondo o riserva costituita e regolata dall'Assemblea;
- dagli investimenti in beni mobili o immobili e in diritti duraturi, al netto delle correlate passività;
- dai contributi straordinari degli associati destinati a riserve o fondi;
- da beni e valori ottenuti grazie a lasciti e donazioni;

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini di utilità sociale ad altro Ente del Terzo Settore, secondo le norme finali del presente statuto e in conformità ai principi del CTS.

Nessun associato può vantare diritti sul patrimonio.

I lasciti e le donazioni ricevute per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite che ne dovessero derivare dovranno essere erogate o utilizzate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

ART. 7 – PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi dell'Associazione finanziano le attività poste in essere ai sensi di statuto per il perseguimento dei fini istituzionali.

Essi sono costituiti:

- dalle eventuali quote annuali dovute dagli associati, nella misura stabilita dal Consiglio;
- dai proventi derivanti dall'iscrizione o partecipazione degli associati a iniziative, eventi, concorsi, manifestazioni o attività in genere, legate ai fini istituzionali;
- dai contributi specifici a carico degli Associati a fronte di particolari esigenze o iniziative;
- da contributi, erogazioni, liberalità pervenute, quando non imputate a patrimonio;
- dai ricavi delle attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali, inclusi quelli derivanti

dall'esercizio di attività di natura commerciale;

- da plusvalenze o sopravvenienze;

- da rendimenti, canoni, fitti e similari, derivanti da investimenti e impieghi, dal possesso e utilizzo di beni e compendi, dall'esercizio di diritti;

- dalle attività di raccolta fondi, dalle erogazioni pubbliche, dalla raccolta fondi del cinque per mille, da istituti analoghi;

- dai proventi delle attività di interesse generale e dai proventi delle attività diverse.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI CONTABILI E TRIBUTARI, LIBRI SOCIALI, BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione tiene e conserva le scritture contabili, ottempera agli obblighi tributari, redige il bilancio di esercizio e, ove obbligato, il bilancio sociale, secondo i dettami che la Legge riserva agli Enti del Terzo Settore e in particolare alle Associazioni di Promozione Sociale.

Il bilancio di esercizio è redatto entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio ad opera del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, in breve anche CTS) e succ. mod. int.; esso è depositato presso la sede legale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed è consultabile dagli Associati.

Il Consiglio Direttivo aggiorna e conserva i seguenti libri sociali:

- il libro dei soci o associati,

- il libro dei verbali del consiglio direttivo,

- il libro dei verbali dell'assemblea degli associati,

- il registro dei volontari

salvo altri eventualmente previsti da norme di legge o facoltativamente istituiti, che verranno conservati presso l'ente e aggiornati ad opera dell'Organo cui si riferiscono.

Detti registri possono essere tenuti anche a fogli mobili o a schede, redatti a mano o con strumenti meccanici o informatici; è possibile tenere un libro soci a volumi annuali purché ciò non impedisca l'individuazione dei singoli associati.

Ciascun associato ha diritto di consultare i libri sociali previa richiesta al Consiglio e appuntamento presso la sede, alla presenza di un consigliere e fatte salve le prescrizioni di legge in materia di tutela dei dati sottoposti a privacy.

Se non diversamente stabilito dall'Assemblea:

- gli avanzi di gestione accrescono il patrimonio salvo per quanto eventualmente destinato a copertura di precedenti disavanzi o ad accrescere fondi o riserve destinate a finanziare progetti, investimenti, interventi;

- i disavanzi di gestione sono coperti attingendo al patrimonio o ad altre riserve preesistenti.

Norme tributarie di riferimento sono primariamente quelle previste dal CTS per le APS.



ASSOCIATI

ARTICOLO 9 – SOCI O ASSOCIATI

Il numero degli Associati è illimitato.

In conformità alle norme vigenti sulle associazioni di promozione sociale e nei limiti da esse stabiliti, possono essere ammessi come Associati le persone fisiche che lo richiedano ai sensi del presente statuto.

Le persone fisiche minori di età, interdette, inabilite, o sottoposte ad amministrazione di sostegno, sono rappresentate da chi ne esercita la potestà.

Gli associati devono tenere una buona condotta morale e civile.

La qualifica di Associato è personale e non trasferibile ad alcun titolo; in modo analogo non sono trasmissibili né rivalutabili o restituibili le quote e i contributi a qualunque titolo versati.

Agli Associati fanno capo uguali diritti e doveri, senza limitazioni temporali o discriminazioni alcune.

L'Associato è obbligato:

- al pagamento delle quote e dei contributi eventualmente fissati dal Consiglio;
- ad osservare le decisioni dell'Assemblea anche se assente o dissenziente;
- a rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento;
- a verificare le comunicazioni pervenute o emanate dall'Associazione mediante gli strumenti comunicativi e convocativi da esso adottati.

Su proposta del Consiglio l'Assemblea può nominare Soci Onorari, anche diversi dalle persone fisiche, che si siano distinti per particolari meriti, benemerenze, cariche o funzioni istituzionali o sociali; essi non sono tenuti a pagare eventuali quote o contributi associativi, possono partecipare e intervenire alle assemblee ma non hanno diritto di voto; i Soci Onorari persone fisiche possono chiedere di essere ammessi quali Soci Ordinari.

L'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari i quali si dichiarino motivati da interesse connesso al potenziamento degli scopi sociali e intenzionati a svolgere attività di ausilio al perseguimento delle finalità istituzionali, attraverso fattiva collaborazione personale o dazione di contributi in denaro, di beni e di servizi.

ARTICOLO 10 – MODALITA' PER L'AMMISSIONE

Chi desidera associarsi deve presentare domanda all'Associazione specificando:

- a - cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio completo; se posseduti, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione, data di costituzione, sede legale, recapito telefonico e posta elettronica, nonché i dati completi del legale

rappresentante pro-tempore che è anche il firmatario della domanda;

b - l'impegno al versamento della quota Associativa come annualmente deliberata;

c - l'impegno ad osservare le comunicazioni dell'Associazione emesse tramite posta, posta elettronica o affissioni presso la sede.

d - l'accettazione incondizionata del presente Statuto e del Regolamento Sociale;

e - l'accettazione delle disposizioni sulla privacy;

f - eventuali ulteriori informazioni richieste dal Consiglio, o sopravvenute per Legge, o stabilite dal regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo, esaminati il contenuto della domanda di ammissione e i requisiti del richiedente, decide comunicando l'esito all'interessato; in caso di accoglimento la comunicazione può essere rappresentata dalla consegna della tessera; in caso di rigetto motivato l'interessato, nel termine perentorio di venti giorni, può chiedere al Consiglio che in merito si pronunci l'Assemblea, la quale delibera nella seduta più prossima ascoltato l'interessato e/o esaminati i suoi scritti.

La procedura di ammissione può essere svolta anche dal Presidente e/o da altro Consigliere all'uopo autorizzato dal Consiglio, il quale ne riferisce l'esito in occasione della riunione del Consiglio direttivo più prossima.

Ferma restando la validità probatoria del Libro dei Soci, la qualifica di Associato è dimostrata dal possesso della tessera eventualmente adottata dall'Associazione, ancorché rappresentata dalla tessera dell'organizzazione nazionale di appartenenza.

ARTICOLO 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO E SANZIONI

La perdita della qualifica di Associato avviene:

a) qualora il socio non ottemperi al pagamento delle quote o contributi eventualmente stabilite dal Consiglio nei termini che esso fisserà nella richiesta;

b) per dimissioni scritte comunicate al Consiglio; esse hanno effetto dal giorno in cui il Consiglio ne ha preso formale atto e non sollevano il socio dimissionario da responsabilità ed obblighi derivanti da delibere fino ad allora adottate; il mancato rinnovo della tessera annuale equivale a dimissioni spontanee del socio.

c) quale sanzione comminata dal Consiglio a chi, col suo comportamento, causi danni o disagi, anche morali o reputazionali, all'Associazione o ad altri Associati; il provvedimento è inappellabile ma occorre preventivamente udire l'interessato;

d) per il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissione; il provvedimento è inappellabile ma occorre preventivamente udire l'interessato;

e) per decesso del socio persona fisica; per scioglimento o estinzione del socio diverso da persona fisica.

f) per condanna a seguito di reati contro il patrimonio, la persona, la morale.

Luca Barbagli

Norma Tassi



Il Consiglio può riservarsi di ammonire o sospendere fino a tre mesi il Socio che abbia tenuto una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine morale e sociale.

ARTICOLO 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente.

Sono organi facoltativi, salvo siano imposti dalla legge: l'Organo di controllo e l'Organo di revisione; qualora nominati, il loro funzionamento sarà regolato dal presente statuto e dalle norme in materia, con particolare riferimento alle previsioni del D.Lgs. 117/2017.

Le cariche afferenti gli Organi obbligatori sono esercitate a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso a pie' di lista delle spese vive effettivamente sostenute nell'esercizio delle funzioni, in nome e per conto dell'Associazione e debitamente documentate.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 13 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ad eccezione del Presidente che è eletto dai Consiglieri al proprio interno;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato del controllo legale e quello incaricato della revisione dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento interno proposto dal Consiglio;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sulle altre materie ad essa sottoposte dal Consiglio o ad essa demandate dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ARTICOLO 14 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea si riunisce presso la sede o altrove purché in Italia; è convocata dal Presidente o chi all'occorrenza ne faccia le veci, con preavviso di almeno quindici giorni mediante modalità che assicurino il tempestivo ed efficace recapito a ciascun associato; fra queste, a titolo di esempio:

lettera raccomandata, telegramma, affissione presso la sede sociale e firma di presa d'atto dei soci, posta elettronica, pubblicazione su quotidiano locale o sull'eventuale rivista dell'Associazione o dell'Associazione nazionale di affiliazione, purché ne sia assicurato il recapito a tutti i soci.

L'assemblea può autorizzare modalità diverse da quelle elencate a titolo di esempio.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, la data l'ora e il luogo di svolgimento in prima ed in seconda convocazione; la prima e la seconda convocazione possono cadere anche nello stesso giorno, a non meno di un'ora l'una dall'altra.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il bilancio nelle parti di cui si compone ed ogni altro eventuale documento sottoposto dal Consiglio, per la nomina degli Organi dell'associazione, nonché per trattare ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno; in casi di particolare necessità adeguatamente motivati dal Consiglio, la convocazione può slittare fino al sesto mese rispetto alla chiusura dell'esercizio; in caso di mancato rispetto dei termini di convocazione, l'assemblea regolarmente costituita e le delibere prese con le previste maggioranze conservano piena validità ed efficacia ai sensi di Legge e del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo deve convocare senza indugio l'assemblea quando è richiesto da almeno un quinto degli Associati con diritto di voto, ovvero dall'Organo di controllo o da quello di revisione.

L'Assemblea è sovrana e le sue delibere vincolano anche i soci assenti, dissenzienti o astenuti; possono parteciparvi i soci in regola coi pagamenti delle quote e non raggiunti da provvedimenti disciplinari; fra questi hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti a libro soci da almeno un mese.

E' ammessa la partecipazione per delega ad altro associato che abbia titolo alla partecipazione e all'espressione di voto con cumulo non superiore a tre esclusa la propria.

Il voto è espresso per testa.

Non partecipano alla votazione (neanche per delega ad altri) e non possono ricevere da altri associati la delega a partecipare e votare:

- gli Associati in conflitto di interessi con l'oggetto della medesima;
- gli Amministratori in materia di bilancio consuntivo o di loro responsabilità.

Le Assemblies sono validamente costituite:

- in 1^a convocazione, in presenza della maggioranza degli aventi diritto;
- in 2^a convocazione, qualunque sia il numero dei medesimi.

Le Assemblies deliberano col voto favorevole della maggioranza dei votanti; per le variazioni statutarie e per lo scioglimento dell'associazione e conseguente devoluzione del patrimonio, le Assemblies Straordinarie deliberano col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente



oppure dal Consigliere più anziano; il verbale della riunione è redatto da un segretario scelto fra i presenti, salvi i casi di necessità della redazione notarile.

L'assemblea in forma totalitaria è comunque valida se gli assenti rilasciano propria dichiarazione sottoscritta in cui dichiarano sotto la propria responsabilità di essere stati resi edotti dell'Ordine del Giorno, di conoscerne il contenuto e di non opporsi alla trattazione dei punti in esso previsti; tale dichiarazione verrà conservata agli atti dell'Associazione.

Per particolari motivi, l'assemblea può tenersi con modalità telematiche o in videoconferenza, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 15 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da Associati eletti dall'Assemblea, in numero non inferiore a cinque e non superiore a nove, scelti fra le persone fisiche maggiorenni con piena capacità di agire, non rientranti nelle casistiche di cui all'art. 11 del presente statuto, privi di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile, e che non ricoprano cariche in seno ad altri enti con finalità e attività analoghe; tali caratteristiche devono permanere per l'intera durata della carica. L'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato del Consiglio uscente, elegge il nuovo Consiglio secondo le modalità elettorali stabilite nel regolamento interno.

Il Consiglio eletto, nella prima seduta, nomina al proprio interno il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il segretario e il tesoriere; queste ultime due cariche sono cumulabili.

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un comitato esecutivo con mansioni dinamiche di carattere gestionale ordinario.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'operato di commissioni operative per semplificare il lavoro consiliare; dette commissioni, coordinate da un consigliere, saranno composte da Soci in regola coi pagamenti dovuti all'Associazione e non raggiunti da sanzioni disciplinari; mansioni e composizione di ciascuna commissione sono stabilite nella delibera consiliare di nomina; le loro funzioni non sostituiscono quelle riservate al Consiglio; a tali commissioni potranno partecipare anche volontari non soci, secondo quanto deliberato dal Consiglio in occasione della delibera di nomina.

ART. 16 – DURATA DELLE CARICHE

Qualunque carica, eletta dagli associati o nominata dal consiglio, ha durata tre anni e comunque fino ad avvenuto insediamento dei nuovi Organi; delle delibere inattuate il Consiglio uscente relazionerà a quello entrante.

Nel caso vengano meno uno o più consiglieri, essi sono sostituiti da quelli non eletti in ordine di

voto; esaurita la lista dei non eletti, il Consiglio può comunque operare purché il numero dei consiglieri residuali non sia mai inferiore al numero minimo stabilito dal presente Statuto, salvo che il Consiglio non decida di indire nuove elezioni per integrare il numero dei consiglieri.

Ove il Presidente venga meno per qualunque motivo, decade l'intero Consiglio; esso, in seno alla riunione di presa d'atto della sopravvenuta mancanza del Presidente, delibera di indire nuove elezioni e adempie alle conseguenti formalità.

Per l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, il venir meno anche di un solo componente comporterà dover rinominare l'intero Organo salvo siano stati nominati i supplenti.

Chiunque può essere rieletto se conserva i requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto.

ART. 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo gestisce l'Associazione e attua le delibere assembleari al fine di consentire il perseguimento delle finalità istituzionali, con responsabilità per la gestione economica e finanziaria senza limitazioni del potere di rappresentanza.

Fra l'altro, esso deve:

- a) Predisporre il rendiconto e la relazione di accompagnamento da sottoporre all'assemblea;
- b) curare il tesseramento sociale;
- c) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a: enti nazionali, istituzioni pubbliche o private, iniziative di ogni tipo, che interessino l'Associazione;
- d) curare l'aggiornamento delle scritture contabili e dei libri sociali;
- e) deliberare su qualunque oggetto sottoposto dall'Assemblea o dal Presidente, ove non di competenza dell'Assemblea medesima.

ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce indicativamente ogni due mesi su convocazione del Presidente (con almeno quarantotto ore di preavviso) o qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti.

Il Consiglio può riservarsi di escludere i consiglieri che sommano consecutivamente tre assenze ingiustificate; si applica il secondo comma dell'art. 16.

Il Consiglio è legalmente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare da apposito verbale redatto dal segretario o da chi sia a tal uopo incaricato a inizio riunione.

Salvo deroghe decise dal Consiglio, ai consiglieri è vietato divulgare il contenuto delle discussioni consiliari.



ART. 19 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; la presente disposizione non solleva comunque gli altri consiglieri dalle responsabilità loro attribuibili in funzione del loro mandato, né libera gli Associati con diritto di voto dalle obbligazioni assunte dall'Associazione durante la loro permanenza ad Associati.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati sia di terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente:

- in caso di impedimenti temporanei del Presidente;
- in caso di sopravvenuta mancanza del Presidente, in attesa che il Consiglio indica nuove elezioni.

ORGANO DI CONTROLLO, REVISIONE DEI CONTI

ART. 20 – ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge e in particolare ai sensi dell'art. 30 del CTS, o se l'assemblea ne decide in ogni caso la presenza, questa nomina un Organo di controllo, anche monocratico, che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; vigila altresì affinché siano osservate le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si esprime sulla conformità del bilancio sociale rispetto alle norme di legge.

La nomina avviene fra persone che nei riguardi dell'Associazione non siano consiglieri, fornitori di beni o servizi, professionisti, e che rientrino fra i soggetti di cui al comma 2 art. 2397 codice civile (il solo presidente nel caso di Organo non monocratico); per essi valgono le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.

L'Organo partecipa alle riunioni del Consiglio ed alle assemblee degli associati; può disporre controlli e accessi finalizzati all'esercizio delle proprie prerogative, in date preventivamente concordate con il Consiglio.

Redige un verbale per ciascuna sua riunione e una relazione finale presentata all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo; trascrive a sua cura tali atti sul libro dell'Organo di controllo.

L'assemblea che lo nomina stabilisce anche il suo eventuale compenso.

ART. 21 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Quando previsto dalla legge, e in particolare ai sensi dell'art. 31 del CTS, o se l'assemblea ne decide in ogni caso la presenza, essa nomina un Organo di revisione legale, anche monocratico, che

esercita il controllo contabile operando ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409 bis del codice civile e del D.Lgs. 39/2010.

L'Organo può partecipare alle riunioni del Consiglio ed alle assemblee degli associati; può disporre controlli e accessi finalizzati all'esercizio delle proprie prerogative, in date preventivamente concordate con il Consiglio.

Redige un verbale per ciascuna sua riunione e una relazione finale presentata all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo; ; trascrive a sua cura tali atti sul libro dell'Organo di Revisione.

La revisione legale può essere affidata anche all'Organo di controllo purché sussistano i requisiti di legge da parte dei soggetti nominati.

L'assemblea che nomina l'Organo di revisione legale stabilisce anche il suo compenso e nomina uno o più supplenti.

Si applica l'art. 2399 del codice civile.

NORME FINALI

ART. 22 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'estinzione o scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea nel rispetto delle norme in materia nonché di quelle in proposito contenute nel presente Statuto.

L'Assemblea che delibera l'estinzione o scioglimento nomina uno o più Liquidatori stabilendone poteri ed eventuale compenso e può nominare uno o più supplenti.

Il patrimonio che residua al termine della liquidazione e prima dello scioglimento o estinzione è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, come indicato dall'Assemblea e previa acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge.

Si applica l'art. 9 del D.Lgs. 117/17.

ART. 23 – NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto o da esso non rimandato ad altre norme, si applicano il D.Lgs. 117/17, il codice civile in materia di associazioni, le norme correlate e collegate.



Handwritten signature: Jace Berge

Handwritten signature: 12/11/17

Handwritten signature: 12/11/17

Handwritten signature: 12/11/17

Copia rilasciata su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.